

Il nuovo Catalogo europeo dei rifiuti

N

NUOVO

Il nuovo Catalogo europeo dei rifiuti è in vigore dal **01.01.2002** e presenta sia caratteristiche comuni al Catalogo precedente sia tratti innovativi rispetto al passato.

Innanzitutto sono rimasti immutati:

- **il campo di applicazione del Catalogo;** esso si applica a tutti i materiali considerati rifiuti, cioè che rientrano nella **definizione di rifiuto** (“qualsiasi sostanza od oggetto che rientrano nel Catalogo europeo dei rifiuti e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”);
- **la struttura del Catalogo** articolata nei tre livelli gerarchici (attività generatrice - vedi Tab. 1-, sottoprocesso generatore, codice del rifiuto) descritti in precedenza.

Le novità fondamentali consistono nel fatto che:

- il nuovo Catalogo si presenta come un **elenco unificato;**
- **l’identificazione** dei rifiuti pericolosi è improntata non più solamente sul **criterio dell’origine** del rifiuto ma anche, e cioè **in aggiunta**, sul **criterio del contenuto di sostanze pericolose**. Si fa quindi effettivamente riferimento alla composizione dei rifiuti e ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose.

Come è strutturato il nuovo Catalogo?

L’attuale Catalogo contempla **sia i rifiuti non pericolosi sia i rifiuti pericolosi**, questi ultimi **identificati con un asterisco (*)**: risulta superata, in tal modo, la vecchia distinzione tra Catalogo europeo ed elenco dei rifiuti pericolosi. La commissione europea ha optato per un elenco unico al fine di rendere più trasparente la classificazione complessiva dei rifiuti e di semplificare la consultazione del Catalogo.

Ogni singolo rifiuto dell’elenco è identificato da un **codice a sei cifre**.

Tab. 1. I capitoli del Catalogo europeo dei rifiuti

01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce nonché dell’industria tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici
07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell’industria fotografica
10	Rifiuti provenienti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12, 19)
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Tutti i codici a due ed a quattro cifre che si trovano nell'elenco **non** fanno riferimento a dei rifiuti (come peraltro valeva già per il vecchio Catalogo), ma determinano rispettivamente l'attività industriale, di commercio e/o servizio generatrice del rifiuto (ad es. 02. rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti) e il relativo sottoprocesso generatore del rifiuto (ad es. 02 04. rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero): **non devono essere pertanto utilizzati per i singoli rifiuti.**

La numerazione dei codici dei rifiuti è stata modificata secondo 3 criteri:


- i rifiuti rimasti invariati hanno conservato il medesimo codice che avevano in precedenza;
- i codici che hanno subito modifiche sono stati cancellati e non devono essere più utilizzati per non creare confusioni con i nuovi codici;
- ai nuovi rifiuti aggiunti è stato attribuito un nuovo codice mai utilizzato prima.

Come si identificano i rifiuti nel Catalogo?

Per identificare il codice corretto rispetto ad un determinato rifiuto si deve (vedi Fig. 1):

- identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99 (xx.xx.99);
- se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
- se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
- se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata in precedenza (xx.xx.99).

Fig. 1. Il procedimento di identificazione del codice CER corretto



Fonte: nostra elaborazione.

Occorre, tuttavia, fare particolare attenzione al fatto che non necessariamente tutti i codici relativi ad una certa attività economica derivano dalla medesima attività generatrice del Catalogo. Un determinato impianto o stabilimento deve, infatti, classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in relazione ai particolari sottoprocessi generatori del rifiuto che nel Catalogo CER possono trovare una autonoma classificazione.

Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce nei capitoli:

- 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli);
- 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli);
- 08 (rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti

(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa), in funzione delle varie fasi della produzione.

- i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno inoltre classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

Riferimenti normativi

Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (in G.U.C.E. n. L 226 del 6 settembre 2000) modificata dalle decisioni 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001, 2001/573/CE del 2 ottobre 2001.	Catalogo Europeo dei Rifiuti nella normativa europea
Allegato A alla direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 9 aprile 2002 (in S.O. n. 102 alla G.U. del 10 maggio 2002, n. 108)	Elenco Europeo dei rifiuti nella normativa italiana

La classificazione dei rifiuti pericolosi

P PERICOLOSI

Il nuovo sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi (che non riguarda i rifiuti domestici) accoglie un importante principio che nell'elenco dei rifiuti pericolosi precedente era stato affermato ma, sostanzialmente, disatteso: **la pericolosità di un rifiuto deve essere definita anche tramite la verifica concreta delle sue componenti e della pericolosità delle stesse.**

Che cosa sono le “voci speculari”?

Il principio della composizione del rifiuto risulta applicabile soltanto per le “voci speculari”: si tratta di quei rifiuti che nell'elenco presentano due voci, una riferita al rifiuto pericoloso nella cui descrizione si fa riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e, l'altra, al rifiuto non pericoloso (ad es. 10.01.20* - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose - e 10.01.21 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20).

In questi casi, il rifiuto è classificato come pericoloso **solo se le sostanze in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni** (ad esempio percentuale rispetto al peso), **tali da far assumere al materiale determinate caratteristiche di pericolo (cioè quelle da H3 ad H8 e H10, H11 – vedi Tab. 1).**

E' interessante notare che tali riferimenti alle sostanze pericolose sono influenzati in modo dinamico dal progresso tecnico: per “sostanza pericolosa” si intende qualunque sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modificazioni. Ciò significa che se in futuro una sostanza verrà ricompresa tra le sostanze pericolose, anche il rifiuto classificato nel Catalogo CER contenente (anche) quella determinata sostanza sarà classificato come pericoloso, se la sostanza

supererà la relativa concentrazione limite.

Come si classificano le “voci speculari”?

Per determinare quando un rifiuto contenente sostanze pericolose è classificato come non pericoloso e quando al contrario risulta essere rifiuto pericoloso, si deve concretamente procedere ad analizzare chimicamente il materiale.

Considerato che le sostanze classificate come pericolose sono circa 2.500, non si dovrà, ovviamente, procedere alla ricerca di tutte le sostanze pericolose, ma solo di quelle per le quali si può sospettarne la presenza in base al ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto.

L'onere dell'accertamento è a carico del produttore e/o del detentore del rifiuto.

I risultati dell'analisi devono poi essere confrontati con i valori di concentrazione limite previsti (vedi Tab. 2) e con le proprietà di pericolo (vedi Tab. 1).

Cioè, in dettaglio (vedi Fig. 1): **se il rifiuto risulta contenere una o più sostanze classificate come pericolose (è cioè una “voce speculare”)** si procede all'analisi chimica del materiale:

1. se i valori dell'analisi **superano** i parametri prestabiliti (riportati nella colonna di destra della Tab. 2), il rifiuto assume automaticamente una o più proprietà di pericolo da H3 ad H8 e/o H10, H11 e, quindi, esso è da classificare come **pericoloso**.
2. se **non** vengono **raggiunti** i valori limite di concentrazione sopracitati, il rifiuto è da considerarsi **non pericoloso**: si utilizza, in tal caso, il codice CER relativo al rifiuto non pericoloso.

Le caratteristiche di pericolo **H1, H2, H9, H12, H13, H14 non devono essere prese in considerazione**, in quanto mancano i valori limite di concentrazione di riferimento sia a livello comunitario, sia a livello nazionale.

La classificazione di pericolosità può comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri indicati per le caratteristiche da H3 ad H8 ed H10,H11.

Come sono classificati gli altri rifiuti pericolosi (che non sono “voci speculari”)?


Per tutti i rifiuti che non sono “voci speculari”, che, quindi, vengono semplicemente identificati da un asterisco (*) nel Catalogo CER, continua a valere il **criterio dell’origine del materiale, e pertanto la classificazione del rifiuto come pericoloso (*) è vincolante e tassativa, a prescindere da qualsiasi analisi sul materiale (vedi Fig. 1).**

In ogni caso è ancora assicurata agli Stati membri della Comunità Europea di decidere in casi eccezionali che:

- sulla base di riscontri documentati presentati dal detentore nella maniera più opportuna, un determinato tipo di rifiuto classificato nell'elenco come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di pericolosità (e quindi viene considerato come NON pericoloso);
- e, viceversa,
- un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di pericolosità (e quindi può essere considerato pericoloso).

In ogni caso questo tipo di decisione adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione ad intervalli annuali, la quale

Fig. 1. Procedimento di determinazione della pericolosità di un rifiuto.



Fonte: nostra elaborazione

esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti.

Riferimenti normativi

Direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 (G.U.C.E. L 196 del 16.08.1967) e successive modificazioni ed integrazioni	Normativa concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose
Direttiva 88/379/CEE del 7 giugno 1988 (G.U.C.E. L 187 del 16.07.1988) e successive modificazioni ed integrazioni	Normativa concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Tab. 1. Le proprietà di pericolo

Proprietà di pericolo	Descrizione
H1 - Esplosivo	sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
H2 - Comburente	sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
H3-A - Facilmente infiammabile	sostanze e preparati - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
H3-B - Infiammabile	sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C
H4 - Irritante	sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
H5 - Nocivo	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
H6 - Tossico	sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
H7 - Cancerogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
H8 - Corrosivo	sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H9 - Infettivo	sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
H10 - Teratogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
H11 - Mutageno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
H12	sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13	sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
H14 - Ecotossico	sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

Fonte: Allegato I al D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997

Tab 2. I valori limite di concentrazione per le caratteristiche da H3 ad H8 e H10, H11(1).

Proprietà di pericolo	Valori di concentrazione limite
H1 - Esplosivo	
H2 - Comburente	
H3 - Facilmente infiammabile o infiammabile	punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
H4 - Irritante	- una o più sostanze irritanti classificate (2) come R41 (cioè che presentano rischio di gravi lesioni oculari) in concentrazione totale $\geq 10\%$, - una o più sostanze irritanti classificate come R36 (cioè che presentano rischio di irritazione per gli occhi), R37 (cioè che presentano rischio di irritazione per le vie respiratorie), R38 (cioè che presentano rischio di irritazione per la pelle) in concentrazione totale $\geq 20\%$,
H5 - Nocivo	- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
H6 - Tossico	- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
H7 - Cancerogeno	- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
H8 - Corrosivo	- una o più sostanze corrosive classificate come R35 (che provocano gravi ustioni) in concentrazione totale $\geq 1\%$, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 (che provoca ustioni) in concentrazione totale $\geq 5\%$,
H9 - Infettivo	
H10 - Teratogeno	- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificate come R60 (che possono diminuire la fertilità) o R61 (che possono danneggiare bambini non ancora nati) in concentrazione totale $\geq 0,5\%$, - una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificate come R62 (possibile rischio di riduzione di fertilità) o R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) in concentrazione totale $\geq 5\%$,
H11 - Mutageno	- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione totale $\geq 0,1\%$, - una o più sostanze mutagene della categoria 3 classificate come R40 in concentrazione totale $\geq 1\%$.
H12 - A contatto con acqua, aria o acido libera gas tossico o molto tossico	
H13 - Suscettibile di originare, dopo eliminazione, sostanze pericolose	
H14 - Ecotossico	

Fonte: nostra elaborazione

(1) L'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo" è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE del Consiglio, recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Tale espressione sostituisce il termine "teratogena" dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

(2) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche.